

Prot. n. 21829-11/14 del 16/09/2013  
Rep. Contr. - Cw. n. 786-2013



## REGIONE PUGLIA

**REQUISITI E PROCEDURE PER LA NOMINA A DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE DELLA REGIONE PUGLIA.**

**MODIFICA DELL'INTESA REGIONE-UNIVERSITA' DEL 2/12/2011 AI SENSI DELL'ART. 4, CO. 1, LETT. a) DELLA LEGGE N. 189/2012.**

La Regione Puglia,

di seguito denominata "Regione", codice fiscale 80017210727, nella persona del Presidente pro-tempore, on. Nicola Vendola, nato a Bari il 26 agosto 1958, domiciliato per la carica in Bari, presso la sede della Presidenza della Regione, Lungomare Nazario Sauro n. 33, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Regionale n. 789 del 23/04/2013;

l'Università degli studi di Bari,

di seguito denominata "Università", codice fiscale 80002170720, nella persona del Rettore pro-tempore, prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25 settembre 1952, domiciliato per la carica in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, n. 1, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico rispettivamente nelle sedute del 25/3/2013 e del 27/3/2013;

l'Università degli studi di Foggia,

di seguito denominata "Università", codice fiscale 94045260711, nella persona del Rettore pro-tempore, prof. Giuliano Volpe, nato a Terlizzi il 17 agosto 1958, domiciliato per la carica in Foggia, palazzo Ateneo, Via A. Gramsci n.89/91, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico con rispettive delibere del 25/6/2013 e del 9/7/2013;

**stipulano** quanto segue:



Università di Foggia



Il D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", con riferimento alla nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del S.S.N., all'art. 3-bis, comma 3, stabilisce che:

"Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:


- a) *Diploma di laurea;*
- b) *Esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso".*

Il D.L. n. 512/1994, convertito in L. 590/1994, ha inoltre previsto che la nomina dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere venga effettuata dalle singole Regioni, previa predisposizione di apposito avviso pubblico e conseguente approvazione di un Albo regionale di idonei, come stabilito all'art. 1, co. 1, di seguito riportato:

" Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ".

Con specifico riferimento alla nomina dei direttori generali delle Aziende Ospedaliere-Universitarie, è successivamente intervenuto il D.Lgs. n. 517/1999, prevedendo all'art. 4, comma 2, che:

"Il direttore generale e' nominato dalla regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'universita' (...)  
I requisiti per la nomina a direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, sono quelli stabiliti nell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; ai direttori generali si applicano gli articoli 3 e seguenti del medesimo decreto legislativo, ove non derogati dal presente decreto ".



Successivamente, la L.R. 4/2010 ha dettagliatamente definito, all'art. 24, le modalità e procedure per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale come di seguito:

"1. È istituito l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e istituti del servizio sanitario della Regione Puglia.

2. L'elenco di cui al comma 1 è predisposto e aggiornato annualmente a cura del competente servizio dell'Assessorato alle politiche della salute.

3. La Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento, le modalità di emanazione degli avvisi pubblici finalizzati all'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma 1, i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 4, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dall'articolo 8 del D.Lgs. 254/2000, ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco dei candidati idonei, sulla base dei titoli posseduti.

4. La Giunta regionale nomina annualmente una Commissione, che effettua la valutazione degli aspiranti alla nomina di direttore generale, che resta in carica fino alla sua sostituzione ed è composta da tre membri, riconfermabili per non più di due volte:

a) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.).

b) un docente di diritto amministrativo o di economia aziendale designato dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi di Puglia;

c) un esperto di management sanitario designato dall'Assessore alle politiche della salute.

5. La Commissione di cui al comma 4 effettua la valutazione dei candidati sulla base dei titoli posseduti e di un colloquio finalizzato a valutare le attitudini, le conoscenze e competenze dei candidati in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio – sanitarie.

6. La Commissione, in base alle valutazioni, riportate in apposito verbale, predispone l'elenco di candidati risultati idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, delle AOU e degli istituti pubblici del SSR.

7. I candidati che in sede di colloquio dovessero risultare non idonei possono essere riammessi



Università di Foggia



alla valutazione nell'anno successivo, contestualmente ai candidati iscritti nell'elenco di cui al comma 1, a condizione del mantenimento dei requisiti prescritti dall'avviso pubblico di riferimento.

8. La Commissione di cui al comma 4 trasmette il verbale dei lavori al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore alle politiche della salute.

9. La Giunta regionale recepisce, con proprio provvedimento, l'esito dei lavori della Commissione e approva l'elenco dei candidati risultati idonei per titoli e colloquio di cui al comma 6.

10. I candidati idonei alla nomina di direttore generale hanno l'obbligo di partecipare a un corso di formazione manageriale organizzato dall'Organismo regionale per la formazione in sanità della Regione Puglia in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.

11. L'individuazione dei direttori generali delle ASL e delle AOU del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall'elenco dei candidati risultati idonei dalla valutazione della Commissione di cui al comma 6 e in possesso del certificato di superamento del corso di formazione di cui al comma 10.

12. La successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria locale, del parere del Consiglio regionale della Puglia, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla data della richiesta, e del parere del Comitato consultivo misto dell'azienda sanitaria, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e all'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), fatto salvo comunque il carattere fiduciario della nomina. Per esprimere il parere di cui al presente comma, il Comitato consultivo misto aziendale è convocato dall'Assessore alle politiche della salute.

12-bis. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è effettuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6



della legge 30 novembre 1998, n. 419), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 (Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'articolo 4 del Reg. reg. 18 luglio 2008, n. 13 (Disposizioni regolamentari per la disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie della regione Puglia ai sensi del D.Lgs. 517/1999), prevedendosi l'acquisizione dell'intesa con il rettore dell'Università.

13. I direttori generali già in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e i direttori nominati nell'anno 2010 e che, comunque, per motivi temporali non possono rientrare nel percorso formativo di cui alla presente legge, su esplicita richiesta da inoltrare all'Assessorato alle politiche della salute, possono partecipare al corso di formazione manageriale organizzato dall'Organismo di formazione professionale in sanità.

14. Resta fermo l'obbligo per i direttori generali di cui al comma 13 di produrre, entro diciotto mesi dalla data della nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione sanitaria, di cui all'articolo 3-bis del D.Lgs. 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 229/1999 e da ultimo modificato dal comma 24- nonies dell'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, organizzato da altri enti, pena la decadenza automatica dall'incarico.

15. Il provvedimento finale di nomina a direttore generale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

16. Sono abrogate le precedenti norme regionali in materia di nomina dei direttori generali delle ASL e delle AOU ”.

La Corte Costituzionale tuttavia, con sentenza n. 68/2011, ha dichiarato - con specifico riferimento alle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR - l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, commi 1 e 3, della Legge Regionale della Puglia n. 4/2010 nella parte in cui non prevede un rinvio a protocolli di intesa tra Università e Regione per la definizione dei criteri metodologici per



Università di Foggia



l'individuazione della rosa dei candidati idonei, sulla base dei titoli posseduti, alla nomina di Direttore generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

Al fine di ottemperare alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011, la Regione Puglia ha proceduto:

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 432 del 10/3/2011 alla rettifica di tutti gli atti relativi al procedimento per la formazione dell'elenco di candidati idonei per titoli e colloquio alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti SSR, escludendone la validità con riferimento alla nomina dei Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie;
- Con Intesa Regione Puglia/Università degli Studi di Bari e Foggia del 2/12/2011 alla definizione dei requisiti e delle procedure per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1790 dell'11/9/2012 alla conseguente approvazione dello specifico elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR.

Con la recente approvazione del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 189/2012, sono state introdotte tuttavia importanti modifiche al D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. relative, fra l'altro, ai requisiti ed alle procedure per la nomina dei direttori generali delle Aziende ed enti del SSR.

In particolare, l'art. 4, comma 1, lett. a) della predetta L. 189/2012 ha sostituito il citato comma 3 dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 come di seguito:

"La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni



due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito Internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie”.

La nuova disciplina in materia di nomina dei direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. innanzi richiamata modifica parzialmente i requisiti fino a questo momento richiesti ai fini dell'idoneità alla predetta nomina e le relative procedure, prevedendo tra l'altro:

- Aggiornamento almeno biennale degli elenchi regionali dei candidati idonei alla nomina;
- Possesso, ai fini dell'idoneità alla predetta nomina, di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o settennale (non più quinquennale) negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione;
- Eliminazione della previsione dell'art. 3-bis, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 502/1992 in base alla quale l'esperienza di direzione, ai fini dell'idoneità alla nomina, doveva essere "svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso";
- Attribuzione dei compiti di selezione dei candidati idonei ad apposita Commissione, nominata dalla Giunta Regionale, che dovrà effettuare la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico di riferimento, predisponendo conseguentemente l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R., da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

La novella introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 indica in via generale i requisiti e le procedure per la nomina dei Direttori generali di tutte le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, facendo peraltro riferimento ad un unico "elenco regionale di idonei"



Università di Foggia



evidentemente comune a tutte le Aziende ed Enti del SSR – in alternativa al quale si potrà fare ricorso agli “analoghi elenchi delle altre regioni”, che in nessun caso comunque prevedono distinzioni fra Direttori generali delle ASL, delle AOU e degli IRCCS pubblici.

Si rende pertanto necessario modificare il contenuto dell’Intesa Regione Puglia/Università degli Studi di Bari e Foggia del 2/12/2011 in ordine alla definizione dei requisiti e delle procedure per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR, adeguando la predetta Intesa alla nuova disciplina normativa in materia di nomina dei direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR recata dall’art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 innanzi citata e riunificando il procedimento di selezione pubblica per la costituzione ed aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia.

Pertanto, per quanto concerne **i requisiti dei Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Puglia** si rinvia ai requisiti previsti per i Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale dall’art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 nonché agli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione attraverso le norme regionali di recepimento della novella del predetto art. 4 L. 189/2012.

Anche con riferimento alle **procedure di nomina dei Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Puglia**, si rinvia alle modalità e procedure definite per la nomina dei Direttori generali di tutte le Aziende ed Enti del SSN dall’art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012, ferma restando la previa acquisizione dell’intesa con il Rettore dell’Università sul candidato da nominare.

In particolare, alla luce della predetta L. 189/2012, ai fini della valutazione degli aspiranti alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R., la Giunta Regionale nomina – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – una Commissione di esperti che effettua la selezione dei candidati idonei secondo le modalità e i criteri individuati dalla Regione e che, ad avvenuta selezione, predispone l’elenco regionale dei candidati idonei.

La Commissione Paritetica concorda sulla seguente composizione della Commissione di esperti in parola: un esperto è designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in



Università di Foggia



propria rappresentanza, uno dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) fra esperti in management sanitario, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) fra docenti di diritto amministrativo o di economia aziendale.

La Commissione Paritetica altresì concorda nel prevedere che la valutazione dei candidati ammessi avvenga sulla base dei titoli posseduti ed adeguatamente documentati.

La Giunta Regionale recepisce con proprio provvedimento l'esito dei lavori della Commissione e approva l'elenco dei candidati idonei, corredato dei relativi curricula, disponendone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito web istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

Una volta approvato l'elenco dei candidati idonei, la Giunta Regionale delega l'Assessore alle Politiche della Salute ad acquisire l'intesa con il Rettore dell'Università di riferimento sul nominativo del candidato da nominare nell'ambito del predetto elenco ovvero nell'ambito di analoghi elenchi di altre Regioni. La predetta intesa sarà acquisita anche sulla base dell'esperienza maturata in attività di formazione e ricerca con reperimento e gestione di fondi regionali, nazionali e/o comunitari.

Acquisita l'intesa con il Rettore, la Giunta Regionale nomina il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Si stabiliscono, inoltre, i seguenti **adempimenti successivi alla nomina**.

Il candidato che venga nominato Direttore generale di un'Azienda Ospedaliero-Universitaria, entro sei mesi dalla nomina, è tenuto a frequentare – qualora non ne sia già in possesso – un modulo di formazione integrativo, predisposto dalle Università di Bari e Foggia d'intesa con la Regione, che contenga:

- Cenni di legislazione universitaria, con particolare attenzione al ruolo dell'Università e dei propri organi nell'ambito del S.S.N. ed S.S.R.;
- Breve excursus storico dei rapporti tra Sistema Universitario e Sistema Sanitario;
- Sistema delle autonomie costituzionalmente garantite e conseguente diversità delle missioni dell'Università, delle altre Scuole e del Servizio Sanitario Nazionale;
- Analogie e differenze tra A.O.U., A.O., A.S.L. e IRCCS (anche con riferimento agli aspetti



Università di Foggia



istituzionali ed organizzativi);

- Stato giuridico del personale universitario (con particolare riferimento ai compiti ed alle responsabilità in campo assistenziale) e differenza con lo status giuridico del personale ospedaliero;
- Aspetti organizzativi nel campo della ricerca e della formazione medica, specialistica e delle professioni sanitarie.

23 SET. 2013

Bari, li \_\_\_\_\_

REGIONE PUGLIA

IL PRESIDENTE (On.le Nicola VENDOLA)

*Nicola Vendola*



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

IL RETTORE (Prof. Corrado PETROCELLI)

*Corrado Petrocelli*



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

IL RETTORE (Prof. Giuliano Volpe)

*Giuliano Volpe*



Università di Foggia